

Capitolato Tecnico

**PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO A “CENTRO LAGO”
CON MEZZO NAUTICO A MOTORE CON CONDUTTORE ABILITATO
PER LE ATTIVITÀ DI CUI ALLA
“CONVENZIONE PER L’AGGIORNAMENTO DEL QUADRO
CONOSCITIVO SULLO STATO DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE
SOTTERRANEE, SUPERFICIALI INTERNE, MARINO-COSTIERE
AI FINI DELLA REVISIONE DEL PIANO DI GESTIONE DEL DISTRETTO
IDROGRAFICO DELLA REGIONE SICILIA”**

Palermo, maggio 2016

Revisione agosto-settembre 2016

Redatto da
Dott. F. Merlo
Dott.ssa G. D’Amico

SOMMARIO

Articolo 1	Descrizione del servizio.....	3
Articolo 2	Prezzo offerto	4
Articolo 3	Durata.....	5
Articolo 4	Carattere dei servizi.....	5
Articolo 5	Modalità di realizzazione del servizio.....	5
Articolo 6	Modalità di fornitura del servizio.....	5
Articolo 7	Facoltà dell'Amministrazione.....	5
Articolo 8	Penali.....	5
Articolo 9	Verifiche periodiche di conformità.....	6
Articolo 10	Pagamenti.....	6
Articolo 11	Varianti.....	7
Articolo 12	Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.....	7
Articolo 13	Garanzia definitiva.....	8
Articolo 14	Responsabilità.....	8
Articolo 15	Avvio e sospensione dell'esecuzione.....	8
Articolo 16	Recesso.....	9
Articolo 17	Divieto di cessione del contratto.....	9
Articolo 18	Cessione dei crediti.....	9
Articolo 19	Risoluzione del contratto.....	9
Articolo 20	Subappalto.....	10
Articolo 21	Rinvio normativo.....	10
Articolo 22	Controversie.....	10
Articolo 23	Oneri e spese contrattuali.....	10

Articolo 1 - Descrizione del servizio

Il servizio ha per oggetto l'affidamento del trasporto a "centro lago", con adeguato mezzo nautico a motore dotato di verricello e con conduttore abilitato, di due unità di personale ARPA, con relative attrezzature di piccole dimensioni di peso non superiore a 50 kg, in alcuni invasi e specchi d'acqua (acque di transizione) della Regione Sicilia di seguito specificati in tabella 1.

Il verricello è da intendersi come strumento in dotazione del mezzo nautico finalizzato a facilitare la movimentazione dell'apparecchiatura tecnica (sonda multiparametrica profilante). Infatti la sonda, una volta calata in acqua, dovrà raggiungere la massima profondità del punto di stazionamento per essere poi recuperata ed issata a bordo. Le ditte che ne siano sprovviste dovranno provvedere autonomamente ad acquisire quanto richiesto.

Il mezzo nautico dovrà essere provvisto di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dotato di copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi trasportati e danni a cose. La copertura assicurativa dovrà essere documentata con la produzione della copia del contratto.

L'impresa aggiudicataria deve fornire i servizi di seguito specificati:

1. Trasferimento dal centro di rimessaggio – con cadenza mensile per la durata di mesi dodici per gli invasi e trimestrale per le acque di transizione - dell'imbarcazione adeguata fornita di carburante e del conduttore agli invasi e specchi d'acqua specificati nella Tabella 1 (ad eccezione dei Gorghi tondi medio e basso e Lago di Preola come specificato nel punto 4) nelle date e negli orari che verranno di volta in volta comunicati da ARPA Sicilia previo accordo con gli enti gestori degli invasi;
2. Trasporto e sosta – con cadenza mensile per la durata di mesi dodici per gli invasi e trimestrale per le acque di transizione - a "centro lago" di due unità di personale tecnico e attrezzature di piccole dimensioni di peso non superiore a 50 kg per il tempo necessario alle operazioni previste che si stima non superiore a 2 ore;
3. Rientro dell'imbarcazione nel centro di rimessaggio;
4. Per le acque di transizione Gorghi tondi medio e basso e per l'acqua di transizione Lago di Preola, il WWF, Ente gestore della riserva, mette a disposizione una piccola imbarcazione con motore elettrico e gli unici servizi richiesti sono la "messa in acqua" del natante e quello del conduttore;
5. Per il campionamento dell'acqua di transizione del Pantano grande della Riserva naturale orientata Oasi Faunistica di Vendicari, Ente gestore Dipartimento Regionale Azienda foreste Demaniali, l'affidatario del servizio deve disporre di imbarcazione a fondo piatto con motore elettrico.

La tabella 1 riporta gli invasi e gli specchi d'acqua (acque di transizione) per i quali si richiede il servizio, specificandone la profondità massima, la provincia di appartenenza e l'Ente Gestore. Al fine della certa ed assoluta chiarezza si specifica anche il numero teorico di giorni di attività nel corso di dodici mesi per tutti gli invasi o specchi d'acqua (acque di transizione) sui quali si richiede il servizio.

TABELLA 1:

Bacini	Profondità max (m)	PR	Ente Gestore	Numero giorni di attività in dodici mesi Invasi: cadenza mensile; Acque di transizione: cadenza trimestrale
Invaso Castello	50	AG	DAR	12
Invaso Cimia	35	CL	DAR	12
Invaso Disueri	8	CL	DAR	12
Invaso Dirillo, o Ragoletto o Licodia Eubea	48	CT	AGIP PETROLI S.P.A. - GELA	12
Invaso Nicoletti	40	EN	DAR	12
Invaso Villarosa - Morello	30	EN	DAR	12
Invaso Ancipa	70	EN	Enel Green Power	12
Invaso Pozzillo	52	EN	Enel Green Power	12
Acqua di transizione Lago di Faro*	28	ME	Capitaneria di Porto	4
Piana degli Albanesi	38	PA	Enel Green Power	12
Prizzi	44	PA	Enel Green Power	12
Fanaco	66	PA	Sicilacque	12
Piano del Leone	31	PA	Sicilacque	12
Invaso Garcia	44	PA	Consorzio di bonifica 2 Palermo	12
Invaso Rosamarina	80	PA	DAR	12
Acqua di transizione Pantano Roveto*	2	SR	Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana - Ufficio Provinciale SR	4
Acqua di transizione Pantano Grande*	10	SR		4
Acqua di transizione Pantano Piccolo*	2	SR		4
Pantano Longarini-1*	1.5	SR	Proprietà privata	4
Pantano Longarini-2*	1.5	SR		4
Pantano Cuba*	15	SR		4

* Acque di transizione

Articolo 2 - Prezzo offerto

L'offerta deve essere onnicomprensiva di tutti i costi necessari allo svolgimento dei servizi richiesti tutto incluso e nulla escluso.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'affidamento del servizio è di mesi dodici (12) decorrenti dalla data di inizio attività.

Articolo 4 - Carattere dei servizi

Tutti i servizi e le prestazioni oggetto dell'affidamento sono ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati. In caso di sospensione, di abbandono, anche parziale, del servizio, o che il Fornitore non provveda agli interventi richiesti nei termini e con le modalità previste, l'Amministrazione potrà procedere all'esecuzione d'ufficio in danno ed affidare gli interventi ad altra Ditta con spesa a carico dell'Aggiudicatario. La spesa relativa sarà liquidata dall'Amministrazione e successivamente detratta dall'importo dovuto al Fornitore all'atto del primo pagamento utile o anche dalla garanzia definitiva oltre ad applicare le previste penalità.

Articolo 5 - Modalità di realizzazione del servizio

Eventuali modifiche gestionali del servizio in corso di attuazione, dovranno sempre essere approvate dall'ARPA Sicilia, per comprovate e non prevedibili esigenze.

Articolo 6 – Modalità di fornitura del servizio

Il servizio sarà effettuato nelle date e negli orari che verranno di volta in volta comunicati dalle singole Strutture Territoriali di ARPA Sicilia via e-mail all'indirizzo di posta elettronica fornito dall'aggiudicatario previo accordo con gli enti gestori degli invasi.

Il fornitore del servizio si impegna a dare conferma stesso mezzo.

Articolo 7 – Facoltà dell'Amministrazione

L'Amministrazione, ove verifichi che il servizio, o parte di esso, non abbia raggiunto i risultati previsti o sia stato eseguito in modo difforme dalle prescrizioni, o ravvisi inadempienze e/o inosservanza delle clausole contenute nel presente capitolato e/o difformità da quanto previsto nell'offerta dell'impresa aggiudicataria, ne da immediata comunicazione all'Aggiudicatario, disponendone la correzione. Le modalità della contestazione e l'applicazione delle eventuali penali sono descritte al successivo art.8.

L'Amministrazione può imporre all'Aggiudicatario particolari prescrizioni tese alla piena riuscita delle attività, purché nel rispetto delle sue finalità; tali eventi non daranno luogo a variazioni dell'importo del servizio.

La mancata osservanza delle disposizioni sopraindicate dà facoltà all'Amministrazione di risolvere il contratto per colpa dell'Aggiudicatario.

Articolo 8 – Penali

Le attività oggetto dell'appalto devono essere eseguite conformemente a quanto previsto nel presente Capitolato.

Nel caso l'Amministrazione ravvisi che il servizio, o parte di esso (rif. precedente Art. 1) , sia stato eseguito in modo difforme dalle prescrizioni, ne da immediata comunicazione all'Aggiudicatario, disponendone la correzione. In tale caso l'Aggiudicatario, entro il termine indicato nella comunicazione della contestazione, provvederà ai necessari adempimenti.

Il mancato adempimento da parte dell'Aggiudicataria, nel termine sopra indicato, comporterà automaticamente l'applicazione di una penale stabilita dal Responsabile del Procedimento, in

misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare presunto contrattuale e, comunque, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione della inadempienza.

L'Aggiudicatario, nei cinque giorni dalla notifica dell'inadempienza, potrà presentare le proprie giustificazioni sulle quali deciderà il Direttore Generale di ARPA Sicilia.

Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio di ARPA, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'Aggiudicatario le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Il limite massimo delle penali applicabili è pari al 10% del valore del presente contratto: ove le penali raggiungano tale ammontare l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto. Il Fornitore è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso Aggiudicatario nell'esecuzione dell'appalto.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Aggiudicatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall'Aggiudicatario senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Aggiudicatario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 9 - Verifiche periodiche di conformità

Il RUP, ai sensi dell'art. 102 del d.lgs. 50/2016, procederà alla costante verifica della regolare esecuzione del contratto da parte dell'Impresa Aggiudicataria.

Il RUP provvederà alle verifiche di conformità in corso di esecuzione, previste dal citato art. 102 del d.lgs. 50/2016, sulla scorta della documentazione resa dall'Aggiudicataria e comprovante i servizi effettuati.

Articolo 10 - Pagamenti

I pagamenti relativi al servizio base saranno effettuati con cadenza bimestrale, in relazione al servizio effettivamente svolto, ovvero allo stato di avanzamento dei servizi eseguiti, previa emissione di apposita fattura elettronica, con allegata relazione dettagliata sulla attività svolta nel periodo di riferimento, e attestazione di regolare servizio svolto da parte del RUP.

Il pagamento avverrà previo esito positivo della verifica di conformità di cui all'art.102 del D.L.gs. n. 50/2016 e previa acquisizione del D.U.R.C. di data non anteriore a 3 (tre) mesi attestante la correttezza dei versamenti contributivi previdenziali e assicurativi dell'Appaltatore. Il pagamento avverrà decorsi 30 giorni dal completamento della sopra indicata procedura.

In sede di pagamento si provvederà all'applicazione della ritenuta pari a 0,50% ai sensi dell'art.30, comma 5, ultimo periodo del D.Lgs. n.50/2016 che dispone la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni, da svincolarsi in sede di liquidazione finale.

I pagamenti saranno effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e della l. r. 20 novembre 2008, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente unico ad uopo dedicato.

Ogni fattura emessa dovrà essere intestata ad ARPA Sicilia", via San Lorenzo Colli n. 312/G – 90146 Palermo - Partita I.V.A. 05086340824 e dovrà contenere espressa indicazione del codice identificativo della gara (CIG).

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 03.04.2013, così come modificato dall'art. 25 del D.L. n. 66 del 24.04.2014 (convertito nella L. n. 89 del 23.06.2014), questa Agenzia non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico, tramite il

Sistema di Interscambio (SdI). A tal fine si precisa che il “codice univoco ufficio” al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è il seguente:

CUU: UFSSDZ, Nome ufficio: Uff_eFatturaPA.

Sulla fattura sarà altresì indicata la dicitura “Pac e salvaguardia” e dovrà essere indicato il codice CUP che sarà comunicato in sede di stipula del contratto.

Qualsiasi irregolarità riscontrata nella qualità o quantità della fornitura (o nella qualità del servizio), nonché nell’emissione della fattura interromperà il termine indicato.

Il corrispettivo si riferisce all’esecuzione dei servizi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni imposte negli atti di gara.

Con lo stesso corrispettivo si intendono, inoltre, interamente compensati dall’Amministrazione tutti i servizi, le provviste, le prestazioni, le spese accessorie, ecc., necessarie per la perfetta esecuzione dell’appalto, qualsiasi onere espresso e non, del presente capitolato inerente e conseguente ai servizi in argomento.

Il corrispettivo è individuato dall’impresa aggiudicataria in base a propri calcoli, a proprie indagini, a proprie stime, a tutto suo rischio ed è pertanto indipendente da qualsiasi impreveduto ed eventualità. L’impresa aggiudicataria non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.

L’aggiudicatario è responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto e dalla perfetta esecuzione del servizio. Nel caso di inadempimento parziale o totale della prestazione per difformità rispetto al servizio richiesto l’Amministrazione si riserva il diritto di non procedere al pagamento del servizio che riterrà difforme.

Tutte le penalità che l’aggiudicataria dovrà corrispondere saranno compensate con qualsiasi credito la stessa vanta nei confronti dell’Amministrazione.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, dall’Amministrazione.

Articolo 11 - Varianti

Qualora nel corso dell’esecuzione del presente appalto occorresse un aumento o una diminuzione delle prestazioni complessivamente intese, l’appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni contrattuali, fino alla concorrenza del quinto del corrispettivo del contratto medesimo, ai sensi del comma 12 dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

Articolo 12 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L’Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L’Aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L’Aggiudicatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Aggiudicatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da

esse per tutto il periodo di validità del contratto.

Articolo 13 - Garanzia Definitiva

L'aggiudicatario sarà tenuto a prestare una Garanzia Definitiva, ai sensi e secondo le modalità prescritte dall'art. 103 del d.lgs. 50/16. Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Agenzia, qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario.

In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia fideiussoria costituita dall'Aggiudicatario, secondo le modalità di cui al citato articolo, sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del Servizio nel limite del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20%, sarà svincolato alla scadenza del contratto.

Articolo 14 – Responsabilità

Fatti salvi diritti derivanti dalla sottoscrizione del contratto per lo svolgimento del presente servizio, l'Amministrazione rimane estranea ai rapporti che la parte incaricata possa stabilire tra se e chiunque altro, e comunque si fa salva l'Amministrazione da ogni responsabilità nei confronti dei terzi.

L'Aggiudicatario solleva l'Amministrazione da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

L'Aggiudicatario è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente servizio.

L'Aggiudicatario è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, all'Amministrazione ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente fornite dall'Aggiudicatario nell'ambito dell'erogazione dei servizi di cui all'oggetto.

Articolo 15 – Avvio e sospensione dell'esecuzione

L'aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'aggiudicatario non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Per quanto riguarda la sospensione dell'esecuzione, si rinvia a quanto previsto dall'art. 107 del D.Lgs. n.50/2016.

Articolo 16 – Recesso

L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016.

In caso di recesso dell'Amministrazione il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni

contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Nell'arco della durata contrattuale l'aggiudicazione della fornitura non costituisce per il Fornitore diritto di esclusiva per l'erogazione della fornitura oggetto dell'appalto. In particolare, ai sensi della legge 191/2004, qualora Consip S.p.A. stipuli una Convenzione aventi ad oggetto beni o servizi comparabili con quelli oggetto della presente fornitura, ovvero fissi specifici parametri prezzo-qualità per il servizio oggetto dell'appalto, l'Amministrazione si riserva di aderire a tale Convenzione, ovvero di utilizzare i parametri prezzo-qualità della Consip quale limite di riferimento, salvo che i prezzi e le condizioni praticate dal Fornitore non risultino inferiori o uguali a quelli contenuti nel listino Consip e sempre che il Fornitore non accetti di effettuare la fornitura ai prezzi e alle condizioni della Convenzione Consip.

In caso di recesso per cause e/o volontà della ditta aggiudicataria, la stessa dovrà riconoscere i maggiori oneri derivanti ad ARPA Sicilia da detto recesso.

Articolo 17 - Divieto di cessione del contratto

Non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte, a pena di nullità ai sensi dell'art. 105, comma 1, secondo periodo del D.Lgs. n.50/2016. In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi di cui sopra, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ex art.1456 c.c..

Articolo 18 - Cessione dei crediti

In caso di cessione dei crediti derivanti dal contratto, si rinvia a quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n.50/2016.

Articolo 19 - Risoluzione del contratto

Ai sensi dell'art.108 del D.lgs. n. 50 del 2016, l'Amministrazione può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del medesimo D.L.gs. n.50;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui al sopra citato articolo 106, sono state superate le soglie di cui al predetto articolo;
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.L.gs. n.50/2016.

La stazione appaltante deve risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

Inoltre, il contratto sarà risolto qualora il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni. In tal caso, nel rispetto della procedura di cui all'art. 108, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, si procede alla contestazione degli addebiti all'appaltatore, e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la

presentazione delle controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, dichiara risolto il contratto, ai sensi dell'art. 1454 c.c.

Inoltre, qualora, al di fuori di quanto sopra previsto, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione potrà risolvere il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC nei seguenti casi:

- a) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
- b) negli altri casi previsti dal presente capitolato.
- c) violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- d) violazione del divieto di cessione del contratto;
- e) violazione della normativa in materia di subappalto;
- f) violazione della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- g) mancato rispetto degli obblighi di riservatezza;
- h) servizio eseguito con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- i) mancato rispetto della normativa antimafia e delle altre disposizioni normative vigenti in materia;
- j) Quando le penali raggiungono l'importo del 10% del valore contrattuale-

La risoluzione del contratto comporta la perdita, in capo all'appaltatore, della cauzione definitiva. Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 1453 e seguenti del codice Civile.

Inoltre l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo senza alcun genere di indennità o compenso per l'Aggiudicatario, se il servizio stesso non fosse compiuto come stabilito o si fossero verificate gravi irregolarità e negligenze in genere e nel caso di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse.

In tal caso all'Aggiudicatario sarà accreditato il semplice importo del servizio effettuato regolarmente, con deduzione, però, dell'ammontare delle penali per i ritardi eventualmente già maturati al momento della risoluzione e degli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento; tutto ciò con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa di danni in conseguenza dell'inadempimento da parte della stessa l'Aggiudicatario dei suoi impegni contrattuali.

In caso di risoluzione, l'Amministrazione provvederà ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 50/2016, ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Articolo 20- Subappalto

È ammesso il subappalto nella misura non eccedente il 30% dell'importo complessivo dell'appalto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs.105/2016.

Nel caso l'impresa intenda avvalersi di tale possibilità dovrà indicarlo nell'offerta, indicandone altresì la percentuale.

Articolo 21 - Rinvio normativo

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici, in particolare, il D.Lgs. n.50/2016 e, nelle more dell'emanazione degli atti attuativi del nuovo Codice degli appalti, alle disposizioni di cui al DPR n.207/2010 e s.m.i. limitatamente alle parti non immediatamente e direttamente incompatibili con il D.Lgs. n.50/2016.

Articolo 22 – Controversie

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'aggiudicatario e l'Amministrazione in relazione all'interpretazione ed esecuzione del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Palermo.

Articolo 23 - Oneri e spese contrattuali

A carico dell'impresa che risulterà aggiudicataria del servizio graveranno le spese di redazione e di registrazione, imposte e tasse inerenti al contratto di appalto e conseguenti nonché ogni altro onere fiscale presente o futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'Amministrazione Appaltante.

Il Dirigente